VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 26 aprile 2007 a Roma tra:

Supermercati PAM s.p.a., rappresentata dai Sigg.ri Paolo Zanucco, Alessandro Calvani, Elena Di Matteo, Elio Maffei, Massimo Marino, Giuseppe Marotta con l'assistenza del sig. Flavio Fontanin di Gruppo PAM Spa

FILCAMS-CGIL nazionale rappresentata dalla sig.a Ramona Campari
FISASCAT-CISL nazionale rappresentata dai sigg. Mario Piovesan e Alfredo Magnifico
UILTUCS-UIL nazionale rappresentata dal sig. Emilio Fargnoli

unitamente ad una delegazione costituta dalle strutture sindacali territoriali ed il coordinamento dei lavoratori della Supermercati PAM spa

premesso che

- Supermercati PAM s.p.a. ha illustrato alle OO.SS, nel corso di una serie di incontri attivati sia a livello nazionale che territoriale, la necessità di attuare un efficientamento organizzativo mirato ad un recupero di produttività ed un piano di investimenti finalizzato a consolidare ed aumentare la presenza dei propri punti vendita sul territorio con conseguenti positivi risvolti occupazionali.
- L'azienda ha confermato che nel triennio 2007-2009 saranno effettuati investimenti per 130 milioni di euro, destinati sia ad un ammodernamento delle strutture esistenti, sia all'apertura di nuove unità di vendita in numero non inferiore a tredici
- con comunicazione 2 marzo 2007 Supermercati PAM s.p.a. ha attivato la procedura di riduzione del personale ex artt. 24 e 4 legge 23 luglio 1991 n. 223 per un numero di novantacinque lavoratori di unità locali situate nei territori della regione Toscana, Lazio, Abruzzo, Lombardia
- I motivi del predetto provvedimento sono quelli riportati nella lettera di apertura della procedura di mobilità che qui, pertanto, si intendono integralmente riportati e richiamati
- su richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori si è proceduto ad una serie di incontri a livello nazionale ed a livello territoriale sulla situazione aziendale e, in particolare, sulle cause che hanno determinato la decisione di procedere ad una riduzione del personale
- le parti concordano di adottare e ricercare ogni strumento utile ad attenuare l'impatto occupazionale e sociale della procedura attivata

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

1. Alla luce delle analisi e dei confronti effettuati gli esuberi vengono rideterminati nel più ridotto numero di 75 unità rispetto a quello dichiarato dall'azienda nella lettera di apertura della procedura.

2. La Società farà esclusivamente ricorso all'utilizzo congiunto dei seguenti strumenti finalizzati alla riduzione degli esuberi :

3.1) **mobilità incentivata**, ex legge 223/1991, per quei lavoratori che non si oppongano alla collocazione in mobilità stessa; a favore di tali lavoratori Supermercati PAM s.p.a. erogherà, a fronte della sottoscrizione di singoli verbali di conciliazione in sede sindacale,

una somma a titolo di incentivazione all'esodo come definito da separata intesa tra le Parti. I criteri di scelta di tali lavoratori sono, nell'ordine: non opposizione alla collocazione in mobilità, esigenze tecnico-organizzative, maggiore anzianità contributiva al fine del conseguimento di pensione INPS. I lavoratori verranno posti in mobilità entro il 31 agosto 2007.(art. 8, comma IV D.L. 148/1993);

3.2) **trasformazioni consensuali, anche temporanee, del rapporto di lavoro** da tempo pieno a tempo parziale o in ulteriore riduzione dell'orario part time settimanale, con tempi e distribuzione dell'orario che dovranno essere concordati direttamente tra azienda e singolo lavoratore interessato, con l'assistenza della RSA/RSU, ove il lavoratore lo richieda.

3.3) **passaggi consensuali ad altre Società del Gruppo**, ove esista disponibilità delle stesse ed interesse del lavoratore. Per passaggio si intende sia l'assunzione a tempo indeterminato che il distacco temporaneo. Al momento del passaggio Supermercati PAM verificherà il complesso delle condizioni che lo rendano attuabile.

3.4) parallelamente, contestuale utilizzo della **Cassa integrazione Guadagni straordinaria** a zero ore per la durata di dodici mesi, a partire dal 14 maggio 2007, limitatamente alle unità locali che presentino i requisiti di crisi aziendale come definiti dalla legge 223/1991; tali unità sono identificate nei supermercati di Firenze-Novoli, Prato via Pistoiese, Arezzo-Tortaia, Sansepolcro, Lucca-Einaudi, Altopascio. L'azienda si impegna ad anticipare ai lavoratori sospesi, per conto dell'INPS, l'importo del trattamento di C.I.G.S. alle normali cadenze del periodo di paga. I lavoratori interessati saranno individuati, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative, dando priorità al criterio della volontarietà e, in subordine, dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio. Per tali lavoratori, a parità di mansioni, verrà adottato il criterio della rotazione basato su un periodo di tre mesi. Non saranno collocate in CIGS le dipendenti in astensione obbligatoria per maternità o in congedo parentale. Qualora si verificassero necessità di inserimento di organico in unità collocate negli ambiti geografici predefiniti dove siano presenti lavoratori in CIGS, per mansioni equivalenti, l'Azienda darà priorità al rientro in servizio dei lavoratori in CIGS rispetto a nuove assunzioni.

3.5) **trasferimenti** all'interno di altre unità produttive della Società, in ambiti geografici predefiniti; tra le parti ; RC

3.6) **trasferte temporanee**, a rotazione, che si rendessero necessarie per insufficienza degli strumenti previsti ai precedenti punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, per un arco temporale complessivo non superiore a dodici mesi, all'interno di altre unità produttive della Società, negli ambiti geografici predefiniti quali identificati nell'allegato 1). In caso di trasferta al lavoratore verrà riconosciuto il rimborso delle spese del biglietto ferroviario e/o autoferrotranviario dalla sede di lavoro alla nuova sede della missione ed egli sarà inserito nella o.d.l. in atto nel punto vendita di destinazione.

4.Le parti si impegnano ad attivarsi affinché, entro la data del 14 maggio 2007, venga effettuata presso l'Amministrazione provinciale competente la consultazione prevista dagli artt. 2 e 3 del DPR 10 giugno 2000 n. 18

5. Le Parti, considerata la pluralità degli interventi previsti, si incontreranno in sede sindacale nazionale con cadenza trimestrale per una verifica dell'andamento del piano di gestione degli esuberi e dei risultati aziendali ottenuti. nazionale RC

6. Le parti convengono di attivare un confronto anche a livello di unità produttiva in ordine alle eventuali ricadute sulla ODL del punto di vendita stesso derivanti dalle misure adottate.

7. Antecedentemente all'apertura del punto vendita di Prato Via Venezia, si procederà ad un confronto con le OOSS territoriali sugli aspetti organizzativi del nuovo supermercato.

8. L'azienda, in riferimento al supermercato Firenze Via di Novoli, si attiverà nei confronti dell'amministrazione comunale affinché venga individuato e favorito un diverso posizionamento della licenza commerciale.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver positivamente esperito l'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 7, della legge 223/1991
Letto, confermato e sottoscritto

Supermercati PAM s.p.a.....

Filcams-CGIL.....

Fisascat-CISL.....

Uiltucs-UIL

R.s.a.....

.....

.....

.....

.....

.....

AMBITI GEOGRAFICI TRASFERTE TEMPORANEE

In caso di attivazione di trasferte temporanee che si rendessero necessarie per insufficienza degli altri strumenti identificati, le stesse potranno essere attuate all'interno dei seguenti ambiti geografici diversi dal comune sede di lavoro:

Lavoratori dei punti vendita di Lucca e Altopascio: potranno essere temporaneamente destinati ai punti vendita di Viareggio, Pisa-Pascoli, Pisa-Cascine, Pisa-Cisanello.

VERBALE DI ACCORDO

In data 26 aprile 2007 a Roma tra:
Supermercati PAM s.p.a., rappresentata dal sig. Paolo Zanucco con l'assistenza del sig. Flavio Fontanin di Gruppo PAM spa
FILCAMS-CGIL nazionale rappresentata dalla sig.a Ramona Campari
FISASCAT-CISL nazionale rappresentata dal sig. Mario Piovesan
UILTUCS-UIL nazionale rappresentata dal sig. Emilio Fargnoli

Si conviene quanto segue

Articolo unico. Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data odierna, in relazione alla procedura di riduzione del personale avviata dalla Supermercati PAM s.p.a. in data 2 marzo 2007, la Società si impegna a corrispondere:

- a ciascun lavoratore che non si opponga alla collocazione in mobilità con risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 maggio 2007, previa accettazione del licenziamento a fronte della sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c, una somma a titolo di incentivazione all'esodo pari a euro 18.000,00 (diciottomila/00euro) lordi per i lavoratori con contratto full time da rapportare, di conseguenza, per i lavoratori a tempo parziale in base all'orario contrattualizzato, dandosi atto della rinuncia reciproca e volontaria alla prestazione del periodo di preavviso senza trattenuta o pagamento della relativa indennità sostitutiva.
- a ciascun lavoratore che non si opponga alla collocazione in mobilità con risoluzione del rapporto di lavoro dal 1 al 30 giugno 2007, previa accettazione del licenziamento a fronte della sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c, una somma a titolo di incentivazione all'esodo pari a euro 17.000,00 (diciasettemila/00euro) lordi per i lavoratori con contratto full time da rapportare, di conseguenza, per i lavoratori a tempo parziale in base all'orario contrattualizzato, dandosi atto della rinuncia reciproca e volontaria alla prestazione del periodo di preavviso senza trattenuta o pagamento della relativa indennità sostitutiva.
- a ciascun lavoratore che non si opponga alla collocazione in mobilità con risoluzione del rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2007, previa accettazione del licenziamento a fronte della sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c, una somma a titolo di incentivazione all'esodo pari a euro 16.000,00 (sedicimila/00euro) lordi per i lavoratori con contratto full time da rapportare, di conseguenza, per i lavoratori a tempo parziale in base all'orario contrattualizzato. E' possibile la rinuncia reciproca e volontaria alla prestazione del periodo di preavviso senza trattenuta o pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Supermercati PAM s.p.a.....

Filcams-CGIL.....

Fisascat-CISL.....

Uiltucs-UIL